



# PACE e DISARMO

## Obiezione di Coscienza



CODICE OC SCHEDA N° 1 del 10.11.1982

### L'obiezione di Coscienza in Italia

Il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza si è avuto in Italia solo nel 1972 con la legge n. 772 del 15 dicembre. In quel periodo solo pochi altri Paesi dell'Europa occidentale, quasi tutti retti da regimi dittatoriali (Grecia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Turchia) non riconoscevano l'obiezione di coscienza; in altri Paesi invece l'obiezione era riconosciuta da decenni ed in qualche Stato costituiva addirittura un diritto tutelato dalla Costituzione (Repubblica Federale Tedesca).

Già prima del 1972 si era discusso nel nostro Paese dell'obiezione di coscienza in seguito a casi clamorosi di rifiuto del servizio militare che avevano attirato l'attenzione dell'opinione pubblica (Pinna, Gozzini, Fabbrini ...).

In tutte le legislature erano state presentate proposte di legge per il riconoscimento dell'obiezione, ma solo nel 1965 si riuscì a discuterne a livello di Commissione parlamentare (in quell'anno c'era stato un vivace dibattito pubblico in seguito alla polemica esplosa in toni accesi tra don Lorenzo Milani ed i cappellani militari della Toscana che, in un loro comunicato in occasione dell'anniversario del Concordato, avevano considerato l'obiezione di coscienza "espressione di viltà").

Alla fine degli anni sessanta, sull'onda dei fermenti politico-sociali (contestazione giovanile ed "autunno caldo") con i quali si richiedevano maggiori diritti civili, i giovani, in numero sempre maggiore, rifiutarono il servizio militare di leva dichiarandosi obiettori di conseguenza ed in conseguenza di questa loro coraggiosa scelta accettarono di andare nelle carceri militari.

Allora infatti l'obiezione era reato e l'obietto-re era condannato, dai Tribunali Militari ai sensi dell'art. 173 del Codice Penale Militare di Pace, per "disobbedienza" (non ottemperava all'ordine, formalmente intimato, di vestire la divisa militare). Parecchi obiettori furono condannati più volte perché la condanna non esonerava dall'obbligo della leva, che persiste fino all'età del collocamento in congedo illimitato (compimento del 45° anno).

All'inizio degli anni settanta il fenomeno dell'obiezione di coscienza aveva raggiunto dimensioni di un certo rilievo e l'opinione pubblica era stata abbastanza sensibilizzata con le numerose manifestazioni, fatte un po' dovunque, in solidarietà con gli obiettori incarcerati. Così, nel luglio 1971, si arrivò all'approvazione al Senato di un testo di legge (risultante dalla unificazione di varie proposte presentate da Senatori di diverso orientamento politico), che però decadde per lo scioglimento anticipato della Legislatura.

Il problema dell'obiezione fu di nuovo portato all'attenzione del Parlamento l'anno seguente (intanto si erano intensificate le manifestazioni ed i dibattiti sull'argomento) e si arrivò in tempi molto rapidi, dopo un dibattito affrettato, alla approvazione della legge 772).

L'attuale legge, quindi, fu approvata in fretta (sulla base di un testo restrittivo) sotto la pressione dell'opinione pubblica e con la giustificazione ufficiale che "si doveva fare presto" per consentire agli oltre 150 obiettori detenuti nelle carceri militari di trascorrere le feste di Natale a casa.

Non recepì pertanto le più importanti richie-

ste degli Obiettori (riuniti nella Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), che invece, erano recepite almeno in parte in altre proposte di legge presentate alla Camera (e che non vennero discusse perché si votò il testo approvato dal Senato).

In questa situazione era naturale l'opposizione degli obiettori verso la legge; iniziarono, infatti, subito un duro confronto-scontro con il Ministero della Difesa e riuscirono a conquistare importanti diritti (l'autodeterminazione e l'autogestione del servizio civile, i corsi di formazione ...).

Il Ministero della Difesa ha comunque sempre cercato di riprendere il controllo della gestione del servizio civile, disconoscendo i diritti "acquisiti" dagli obiettori; in particolare, negli ultimi anni, non ha più autorizzato i corsi di formazio-

ne e sempre più frequentemente ha precettato d'ufficio gli obiettori presso gli enti. Di fronte a questo comportamento del M.D. la reazione degli obiettori si è fatta sempre più blanda anche per la loro minore sensibilità politica e per la conseguente crescente disorganizzazione della Lega di obiettori di coscienza (LOC).

In questa situazione, è probabile che la nuova legge sull'obiezione, che dovrebbe essere discussa nei prossimi mesi, costituisca un ulteriore passo avanti nel disconoscimento dei diritti acquisiti dagli obiettori e continui a non accogliere le principali richieste, da sempre avanzate dagli obiettori (abolizione della Commissione di indagine sulla sincerità e fondatezza delle motivazioni addotte, smilitarizzazione del servizio civile, parificazione della durata del S.C. ...).

#### DATI SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA IN ITALIA DAL DOPOGUERRA AD OGGI

Numero di obiettori per anno fino all'approvazione della legge 15/12/1972 n. 772 (\*).

1946	1	1960	6
1947	—	1961	7
1948	1	1962	9
1949	1	1963	14
1950	5	1964	17
1951	3	1965	27
1952	3	1966	44
1953	3	1967	44
1954	6	1968	47
1955	6	1969	62
1956	8	1970	112
1957	10	1971	114
1958	4	1972	165
1959	8		

(\*) Per il 90% testimoni di Geova.

Numero di domande presentate ogni anno.

1973	143	1978	1934
1974	219	1979	3700
1975	238	1980	12000
1976	628	1981	18000
1977	780		

Il Ministero della Difesa non ha mai fornito — neppure nelle numerose interrogazioni presentate al riguardo — i dati precisi relativi al fenomeno dell'obiezione di coscienza (domande presentate, percentuale dei rigetti, Enti convenzionati).

I dati statistici per gli anni 1946-1978 sono stati tratti dalla Rivista Militare del maggio-giugno 1980. I dati relativi agli anni successivi (1979-81) sono stime della Lega degli obiettori di coscienza elaborate sulla base delle domande presentate in alcuni Distretti Militari. Riguardo ai casi di rigetto delle domande, si ritiene siano dell'ordine del 5% (con una tendenza all'aumento negli ultimi anni per il notevole incremento delle domande).

LE PROPOSTE DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

Legislatura	Firmatari	Legge n.	Data	Note	NOTE
<b>LE PROPOSTE ANTECEDENTI AL 1972</b>					
1 <sup>a</sup>	Calosso (PSI) - Giordani (DC)		1949/23/11	(1)	<p>1) Presentata in seguito ai primi casi di obiezione di coscienza da parte di Enrico Cerone (Testimone di Geova) e di Pietro Pinna (Nonviolento).</p> <p>2) Esaminate il 15/12/1965 dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati che diede parere favorevole all'approvazione.</p> <p>3) Approvate, in un testo unificato, dal Senato il 27/7/1971.</p> <p>4) Ritirata.</p> <p>5) Nel 1970 era stata elaborata dai gruppi veneti aderenti alla Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, una bozza di proposta di legge che servì come base per la proposta Fracanzani.</p> <p>6) Le proposte presentate al Senato furono discusse frettolosamente, sulla base di un testo unificato molto simile alla proposta Marcora, ed approvate il 30 novembre. Il 14 dicembre il testo esaminato dal Senato fu approvato dalla Camera senza che venissero discusse le proposte più liberali, ivi presentate.</p> <p>7) Approvata come legge n. 249 del 21/5/1974, per la prima applicazione della 772.</p> <p>8) Approvata come legge n. 695 del 24/12/1974, che modificò l'art. 2 e 8 della 772.</p> <p>9) Presentata da Deputati di diverso orientamento politico sulla base di una bozza elaborata dalla Lega degli obiettori di Coscienza.</p> <p>10) E' identica alla proposta presentata da Casati nel febbraio 1979.</p> <p>11) Presentata da Deputati di diverso orientamento politico sulla base di una bozza approvata al 7 Congresso nazionale della LOC svoltosi a Brescia nel febbraio 1979.</p> <p>12) E' pressoché identica alla proposta n. 883 presentata nel 1976.</p> <p>13) Presentata su iniziativa della LOC per contrastare l'iter del disegno legge Lagorio. E' diversa in alcuni punti dalla proposta Rodotà.</p>
2 <sup>a</sup>	Basso (PSI)		1957/20/7		
3 <sup>a</sup>	Basso (PSI)		1962/14/6		
4 <sup>a</sup>	Pistelli (DC)		1964/18/3		
	Basso (PSIUP)		18/3	(2)	
	Paolicchi (PSI)		14/4		
	Pellicani (PSI)		1966/1/3		
	Martini (DC)		1/3		
5 <sup>a</sup>	Anderlini (Sin. Indip.)	(Senato n. 250)	1968/16/10	(3)	
	Marcora (DC)	( " n. 769)	1969/4/7		
	Fracanzani (DC)	(Camera n. 1800)	10/8	(4)	
	Servadei (PSI)	( " n. 1960)	29/10		
	Martini (DC)	( " n. 2236)	1970/22/1	(5)	
	Fracanzani (DC)	( " n. 3633)	1971/30/9		
<b>LE PROPOSTE CHE HANNO PORTATO ALLA LEGGE 772</b>					
6 <sup>a</sup>	Marcora (DC)	(Senato n. 317)	1972/11/8	(6)	
	Cipellini (PSI)	( " n. 430)	11/10		
	Fracanzani (DC)	(Camera n. 127)	27/5		
	Martini (DC)	( " n. 488)	14/7		
	Servadei (PSI)	( " n. 616)	31/7		
	Anderlini (Sin. Indip.)	( " n. 1119)	8/11		
<b>LE PROPOSTE CHE HANNO MODIFICATO LA 772</b>					
	Marcora, Venanzetti, Arnone, Pirastu ...	(Senato n. 1127)	1973/17/5	(7)	
	Marcora, Venanzetti, Arnone, Pirastu ...	( " n. 1128)	17/5	(8)	
<b>LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA 772</b>					
6 <sup>a</sup>	Artali, Fortuna, Servadei (PSI)	(Camera n. 4034)	1975/3/10		
7 <sup>a</sup>	Fracanzani, Pannella, Milani, Servadei, Codrignani, Zanone ...	(Camera n. 883)	1976/2/12	(9)	
	Cazora, Borruso ... (DC)	( " n. 1729)	1977/22/9		
	Casati, Brocca ... (DC)	( " n. 2744)	1979/21/2		
8 <sup>a</sup>	Brocca ... (DC)	(Camera n. 99)	1979/20/6	(10)	
	Tassone (DC)	( " n. 1399)	1980/13/2		
	Cicciomessere ... (P.R.)	( " n. 1412)	15/2	(11)	
	Rodotà, Spini, Codrignani, Milani ...	( " n. 2001)	17/9	(12)	
	Disegno di legge governativo-Lagorio	(Senato n. 1566)	1981/21/9		
	Gozzini (Sin. Ind.)	( " n. 1721)	1982/21/1	(13)	
	Codazzi (DC)	( " n. 1869)	1982/20/4		

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA LA LEGGE 772 E LE PROPOSTE DI MODIFICA

	·LEGGE 772	P. 99 BROCCA (DC)	P. 1399 TASSONE (DC)	P. 1412 CICCIOMESSERE (PR)	P. 2001 RODOTA' (SIN-IND)	P. LAGORIO N. 1566	P. PCI	P. 1721 GOZZINI
Riconoscimento dell'O.C. come diritto		○			○		○	○
Presenza della Commissione Inquisitrice	○		○			○	○	
Documentazione allegata alla domanda di O.C.		○	○			○	○	○
Accoglimento automatico della domanda di O.C.		6 mesi	6 mesi	6 mesi	3 mesi	(*)	3 mesi	3 mesi
Ricorso al T.A.R. autom. sospensivo					○	○		○
Smilitarizzazione dell'obiettore e del S.C.		○	○	○	○	○	○	○
Regionalizzazione del S.C.		○		○	○			○
Durata del S.C. in mesi (X)	+ 8 mesi SL	12 mesi	+ $\frac{1}{3}$ /SL	= SL	+ 3 mesi SL	+ $\frac{1}{3}$ /SL	15	+ metà SL
Corsi di formazione a scelta dell'Ente		○		○	○			○
Fondo per il S.C.		○			○		○	○
Pena per il rifiuto del S.C. o militare (in anni)	2/4	2/4		2/4	1/2	2/4	1/2	1/2
Relazione al Parlamento sul S.C.		○			○		○	○
Previsione del S.C. Nazionale o nella Protezione civile	○	○				○	○	
Possibilità di S.C. in ricerche per la Pace e Disarmo		○			○		○	○
S.C. solo in Enti pubblici			○			○		

LEGENDA

(\*) Il disegno Lagorio prevede il silenzio-rigetto della domanda, non accolta entro 6 mesi.

(X) Alcune prop. stabiliscono una durata eguale per tutti; altre, un periodo uguale o maggiore di SL cui l'obiettore è tenuto.

O.C. = Obiezione di Coscienza

S.C. = Servizio civile

S.L. = Servizio militare di leva